



Sommario

SPECIALE IVA 2018	2
DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 2018 ANNUALITÀ 2017	3
VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.	12
LE SEMPLIFICAZIONI DEI MODD. INTRA (DAL 2018)	12
CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE IVA	13



SPECIALE IVA 2018

Con riferimento alla Dichiarazione annuale I.V.A. 2018, periodo d'imposta 2017, riepiloghiamo di seguito la documentazione necessaria all'espletamento di tale adempimento. Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio, è indispensabile ed urgente fornirci quanto di seguito richiesto entro e non oltre il prossimo 12 febbraio 2017, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della documentazione ovvero per tutti i chiarimenti necessari.

► ATTENZIONE

Si ricorda che, con la modifica del D.P.R. 322/98 è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il 30/04/2017, venendo meno, pertanto, l'inclusione della stessa nel mod. REDDITI.

 Non sarà pertanto più possibile presentare la Comunicazione dati IVA nonché presentare la dichiarazione IVA successivamente al 30/04/2018 e fino al 31/10/2018 in forma autonoma o nella dichiarazione unificata.



REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Ricordiamo che a partire dal 26/04/2017, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n.50/2017, le regole per la compensazione "esterna" del credito IVA annuale e periodico di importo superiore ai €. 5.000,00 annui sono le seguenti:

PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

E' previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale (per i crediti che emergono dalla dichiarazione) o l'istanza (mod. IVA TR, per i crediti infrannuali) prima di procedere all'effettuazione delle compensazioni "esterne" **per un importo superiore a €.5.000,00 annui.**

Inoltre, nel caso si volesse **compensare** il credito IVA per un importo superiore ad €5.000,00, **derivante sia dalla dichiarazione annuale che dal mod. IVA TR**, è prevista la necessità di apporre il visto di conformità da parte di un professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione o mod. IVA TR da parte dell'organo incaricato della revisione contabile.

In particolare la compensazione a mezzo modello F24 potrà avvenire esclusivamente a partire dal **decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o istanza** E NON PIU' quindi a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione o istanza suddetta.

► ATTENZIONE

Si ricorda che, per le compensazioni del credito mediante F24 con altri tributi o contributi, INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO NONCHE' INDIPENDENTEMENTE DAL SALDO DEL MODELLO F 24, non ci si potrà avvalere dei sistemi bancari come home banking o remote banking o postale ma ci si dovrà avvalere unicamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Coloro che fossero interessati all'utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo annuo superiore a €. 5.000,00 sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario in ragione dell'eventuale apposizione del relativo visto.

REGOLE IN TEMA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

E' fissato a €30.000 il limite **al di sotto del quale** le istanze di rimborso del credito IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all'esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente. Pertanto, mentre ai fini dell'utilizzo in compensazione orizzontale mediante F 24 resta dovuto il visto di conformità per i crediti il cui importo sia superiore a €5.000,00 annui, per i rimborsi vale invece il nuovo ammontare di €30.000,00 al di sopra del quale è richiesto il visto di conformità.

Si precisa che in caso di rimborso effettuato a mezzo presentazione del modello TR il limite di 30.000 Euro deve essere determinato come progressione dei crediti in compensazione nei tre periodi infrannuali.

[Torna all'indice](#)

[DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A. 2018 ANNUALITÀ 2017](#)

Memo: Ricordiamo che il **16 marzo 2018** scade il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno 2017.



Versamento Imposta a saldo IVA: è dovuta solo se di importo superiore a 10,33 euro, e può essere versata come di seguito specificato:

- ✓ versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2018;
- ✓ rateazione con maggiorazione dello 0,33% mensile, applicato su ogni rata successiva alla prima, scadenti il 16 di ogni mese, l'ultima entro il 16 novembre 2018.

Si ricorda che il versamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, (**30 giugno 2018** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo 2018.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- Eventuali variazioni intervenute nei dati anagrafici personali e/o dell'azienda con relativa documentazione attestante la variazione.
- Riepilogo annuale e mensile (o trimestrale) delle operazioni di vendita e di acquisto distinto come segue:

V E N D I T E

- ✓ Operazioni con applicazione del **reverse charge**:
 - 1) **Operazioni non soggette ex art.74 comma 7 e 8** D.P.R. 633/72 (es. cessione di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi);
 - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** rese nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 lettera a) DPR 633/72;
 - 3) **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**;
 - 4) **cessione di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera b) DPR 633/72);
 - 5) **cessione di prodotti elettronici** per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera c) DPR 633/72) (console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione);
 - 6) **prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera a-ter) DPR 633/72);
 - 7) **prestazioni di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera d-bis), d-ter), d-quater) DPR 633/72);
- ✓ **Operazioni ex art. 74 comma 1 lett. c** (commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri e relativi supporti integrativi) con applicazione delle "rese forfettarie";
- ✓ **Cessioni** di beni alla Repubblica di **San Marino**;
- ✓ **Cessioni effettuate, con applicazione dell'imposta, nei confronti di soggetti-privati domiciliati o residenti fuori della Comunità europea**, ai sensi dell'art. 38-quater;
- ✓ **Operazioni imponibili** distinte per aliquote;
- ✓ **Operazioni esenti art.10** D.P.R. 633/72 (con distinta indicazione delle operazioni esenti ai sensi dell'art.10 n°27-quinques, ad esempio cessione autovetture acquistate con I.V.A. indetraibile);
- ✓ **Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA** con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993)
- ✓ **Operazioni effettuate nei confronti di condomini** (prestazione di servizi e/o cessione di beni);



- ✓ **Operazioni con I.V.A. esigibile in anni successivi** rispetto al momento di effettuazione delle operazioni stesse art.6 comma 5 D.P.R. 633/72 (**effettuate nei confronti dello Stato ed altri Enti Pubblici**), e relativa movimentazione periodica così come inclusa nelle liquidazioni periodiche I.V.A., ed operazioni con I.V.A. esigibile in anni successivi per l'applicazione dell'I.V.A. per cassa ai sensi dell'art. 32-bis D.L. 83/2012;
- ✓ **Operazioni non imponibili art.8 1^ comma lettere a) e b), artt.8 bis e 9 D.P.R. 633/72;**
- ✓ **Operazioni relative alle operazioni intracomunitarie** artt.41, e 58 Legge 427/93;
- ✓ **Operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art.21, comma 6bis. Come già comunicato Vi ricordiamo che tali operazioni, a partire dal 1/01/2013, concorrono alla formazione del Volume d'affari.**
- ✓ **Operazioni non imponibili ex art.8 comma 1, lettera c (dichiarazioni di intento);**
- ✓ **Operazioni relative alle cessioni di beni usati** di cui all' art. 36 D.L. 41/95;
- ✓ **Operazioni effettuate nei confronti di tutte le categorie di soggetti per le quali l'imposta è versata direttamente dai predetti soggetti (SPLIT PAYMENT – art. 17-ter).**

A C Q U I S T I

- ✓ Operazioni con applicazione del *reverse charge*:
 - 1) **Operazioni non soggette ex art.74 comma 7 e 8** D.P.R. 633/72 (es. acquisti di rottami, cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi);
 - 2) Ammontare delle **prestazioni di servizi** ricevute nel settore edile da **subappaltatori** ai sensi dell'articolo 17 comma 6 lettera a) DPR 633/72;
 - 3) **acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato;**
 - 4) **acquisti di telefoni cellulari** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera b) DPR 633/72);
 - 5) **acquisti di prodotti elettronici** per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera c) DPR 633/72) (console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione);
 - 6) **prestazioni ricevute di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera a-ter) DPR 633/72);
 - 7) **prestazioni ricevute di servizio nel settore energetico** per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera d-bis), d-ter), d-quater) DPR 633/72);
- ✓ Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti **autofatturati ai sensi dell'art. 17** comma 3 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti** di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di **San Marino**;
- ✓ **Estrazione di beni da depositi Iva** (art.50-bis, comma 6 D.L. 331/93);
- ✓ Acquisti **intracomunitari imponibili distinti per aliquote** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all' art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero);
- ✓ **Importazioni imponibili distinte per aliquote** con separata indicazione degli acquisti di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e altri materiali di recupero).
- ✓ **Acquisti effettuati con utilizzo del plafond**, con separata indicazione degli acquisti intracomunitari e delle Importazioni effettuate;
- ✓ **Acquisti non imponibili** (triangolazioni extra CEE) art. 8 1^ comma lettera a) D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari non imponibili** (triangolazioni CEE) art.38 Legge 427/93;
- ✓ **Acquisti esenti art.10** D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari esenti** art.10 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;



- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione** dell'imposta ex art.19-bis1 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Acquisti intracomunitari per i quali non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72;
- ✓ **Separata indicazione degli Acquisti effettuati da soggetti che hanno adottato:**
 - il regime dei "nuovi minimi" con fattura senza esposizione della relativa IVA (art.27, commi 1 e 2 DL 98/2011);
 - il "regime forfettario" per le persone fisiche esercenti attività di impresa arti e professioni (art.1 commi da 54 a 89 della Legge n.190 del 2014)
- ✓ **Separata indicazione degli acquisti per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione SUPERIORE AL 50% (COMPILARE ALLEGATO C):**
- ✓ Importazioni per le quali **non è ammessa la detrazione** ai sensi del 2° comma art.19 D.P.R. 633/72 (operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o non soggette);



Nel caso in cui le importazioni siano state registrate utilizzando la stessa causale/codice I.V.A. delle operazioni imponibili italiane è necessario allegare le fotocopie delle bolle doganali o prospetto riepilogativo dal quale si possano individuare le differenti operazioni; in ogni caso è consigliabile, per il futuro, creare causali distinte per le importazioni.

Inoltre occorre fornire:

- **Copia delle comunicazioni relative alle n.4 liquidazioni periodiche IVA trimestrali con relativa ricevuta di invio, nonché con l'eventuale indicazione dei dati da integrare o correggere in sede di redazione della dichiarazione IVA;**
- Fotocopia delle **fatture di acquisto e vendita di beni ammortizzabili** (qualunque sia il relativo regime IVA adottato) registrate nell'anno 2017 con le relative schede contabili;
- **Fotocopia della fattura di acquisto relativa alle autovetture cedute nel corso del 2017;**
- **Prospetti liquidazioni IVA mensili o trimestrali;**
- **Copia dei versamenti IVA (mod.F24) effettuati nel corso dell'anno e, per i contribuenti trimestrali, indicazione degli interessi applicati (1%) su ciascun versamento;**
- **Copia modelli di versamento F24 ove si è utilizzato in compensazione su tributi, contributi, ecc. il credito IVA emerso al 31/12/2016 (con codice tributo 6099) o, per i soggetti aventi diritto al rimborso infrannuale, quello formato nei primi 3 trimestri del 2017;**
- **Copia versamenti a seguito di ravvedimento ai sensi dell'art.13/D.L.472 con separata indicazione degli interessi applicati su ciascun versamento;**
- **Copia bilancio di verifica (saldi contabili) anche provvisorio al 31/12/2017;**
- **Mastri contabili dei conti: acquisti destinati alla rivendita, canoni di leasing (eventuale copia del contratto di leasing, se non ancora consegnato allo studio), noleggi passivi, affitti passivi.**
- Nel caso di **operazioni attive o passive con S. Marino o Città del Vaticano** copia fatture emesse e fatture ricevute.
- **Copia istanza di rimborso/compensazione ex art.38-bis DPR 633/72 (rimborsi IVA infrannuali);**
- **Copia dichiarazioni di intento emesse/ricevute e relative comunicazioni telematiche;**
- Nel caso di **effettuazione nel corso del 2017 di operazioni intracomunitarie** (acquisto o vendite) allegare **copie dei modelli INTRA** spediti o consegnati alle competenti Dogane.



- Copia dichiarazioni di intento ricevute unitamente alla **copia della ricevuta telematica che attesti l'avvenuta presentazione in via telematica del modello dichiarazioni di intento** da parte dell'esportatore abituale. In particolare anche per l'anno 2017 sarà necessario indicare il numero di protocollo relativo all'invio telematico presso l'agenzia delle entrate direttamente sul modello Iva. **Si prega di fornire anche fotocopia del "registro delle lettere di intento ricevute".**

RETTIFICA DELL'I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE

La norma prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi debba essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata, qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione di tali beni e servizi. Al fine di determinare l'importo delle rettifiche da effettuare in dichiarazione, si allega il **prospetto A da RENDERE COMPILATO.**

PLAFOND

I soggetti in possesso della qualifica di **esportatori abituali**, e che pertanto possono acquistare beni e servizi – esclusi gli immobili – senza pagamento di imposta, **sono pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato B) DA RENDERE COMPILATO**, di cui di seguito riportiamo le istruzioni.

QUADRO VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI – ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA.

Esso va compilato indicando i dati previsti dall'art. 10 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

AVVERTENZA: per effetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del dpr 435 del 2001 anche i contribuenti che hanno adottato il metodo solare per il calcolo del plafond devono compilare i singoli righi distintamente per mese oltre ad indicare i dati totali.

Il quadro si compone di **sei colonne** nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da **VC1 a VC12**, i seguenti dati:

- **colonna 1:** ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari;
- **colonna 2:** ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni;
- **colonna 3:** volume d'affari, suddiviso per ogni mese, relativo all'anno d'imposta 2017;
- **colonna 4:** ammontare delle cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, effettuate mensilmente nello stesso periodo d'imposta 2017.

Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell'anno 2017 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito;

Si evidenzia che le **operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari, non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale.** Di conseguenza a colonna 3 va indicato il volume d'affari mensile al netto delle predette operazioni.

- **colonna 5:** volume d'affari suddiviso per ogni mese dell'anno 2016;
- **colonna 6:** ammontare delle cessioni all'esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell'anno 2016.



AVVERTENZA: i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell'anno 2017 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2017, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1° gennaio 2017.

Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l'effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno, ed una validità per il solo mese di gennaio 2017 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta.

Al fine di evidenziare il metodo adottato per la determinazione del plafond nel corso del 2017, il contribuente deve barrare la **casella 2** del rigo VC14, relativa all'ipotesi di calcolo rapportato all'anno precedente (metodo solare), ovvero la **casella 3** nell'ipotesi di calcolo rapportato ai dodici mesi precedenti (metodo mensile).

AVVERTENZA: i contribuenti che sulla base delle istruzioni fornite con la circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del plafond disponibile mediante emissione di autofattura e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA, devono indicare l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE24 e comprendere tale versamento nel rigo VL29. Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. Conseguentemente l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF14.

MEMO: Ricordiamo che in caso di operazioni triangolari (siano esse all'esportazione che intracomunitarie) per il primo cedente (ITA1) ed effettivo esportatore si genera un plafond "libero", pari all'ammontare delle operazioni fatturate al cessionario italiano, rientrando nella regola generale, per il cessionario italiano (ITA2) invece si origina un duplice plafond:

- 1) Libero per la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita (mark up);
- 2) Vincolato per l'ammontare del prezzo pagato al cedente italiano (ITA1).

Il plafond vincolato è utilizzabile solo per l'acquisto in sospensione di imposta di beni che siano ceduti nella UE o esportati nel loro stato originario entro 6 mesi dall'acquisto.

CONTRIBUENTI "NUOVI MINIMI" e "REGIME FORFETARIO"

Ricordiamo che le persone fisiche che hanno adottato:

- **il regime dei "nuovi minimi" con fattura senza esposizione della relativa IVA (art.27, commi 1 e 2 DL 98/2011);**
- **il "regime forfettario" per le persone fisiche esercenti attività di impresa art e professioni (art.1 commi da 54 a89 della Legge n.190 del 2014)**
sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA in quanto non soggetti passivi di imposta.

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'

Si ricorda che il **Rigo VA 14** è stato rinominato **"Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni art.1, commi da 54 a 89 legge n.190/2014** - il rigo è riservato ai soggetti che presentano l'ultima dichiarazione iva prima di aderire al regime disciplinato dal sopracitato articolo.



In particolare, la **casella 1** deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime.

QUADRO VB

Nel quadro VB, è inserita l'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in essere nel 2017.

QUADRO VE

Nella sezione 4 il **rigo VE35** è riservato alle operazioni effettuate con applicazione del **reverse charge**, mentre sezione il **rigo VE38** è stato ridenominato da "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter" a "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" a seguito dell'estensione ad opera del DL n.50/2017, a decorrere dall'1.7.2017, dell'applicazione dello split payment a nuove categorie di soggetti.

QUADRO VF

Nella sezione 1 il **rigo VF17** è stato confermato il rigo relativo agli "**Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi**". In particolare nel campo 2 devono essere esposti gli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 ("Regime forfetario").

E' bene ricordare che:

- **Il Rigo VF34 campo 7** è riservato all'indicazione delle **operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10 effettuate verso soggetti Iva non comunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).**
- **La casella 2 del Rigo VF60** deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell'esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. La casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni.

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell' Allegato C).

QUADRO VJ

Nel quadro VJ sono state introdotte le seguenti novità:

- **soppressione del rigo VJ12** presente nel mod. IVA 2017, riservato agli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti / occasionali, per i quali ai sensi dell'art. 1, comma 109, Legge n. 311/2004 l'acquirente doveva emettere autofattura;
- **ridenominazione**, a seguito della predetta modifica apportata al rigo VE38, **del rigo VJ18** in "*Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter*".

QUADRO VH

Il **nuovo quadro VH** è denominato "*Variazioni delle comunicazioni periodiche*". Infatti, la **compilazione** del quadro VH va **effettuata esclusivamente in caso di comunicazione / integrazione / correzione** dei dati omessi / incompleti / errati delle Comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche inviate all'Agenzia delle Entrate.



Come precisato nelle istruzioni del mod. IVA 2018 nei predetti casi è necessario **indicare tutti i dati del quadro VH**, compresi quelli non oggetto di invio / integrazione / correzione.

Il quadro VH è stato **rimodulato** anche nella veste grafica. In particolare è possibile evidenziare le seguenti novità:

- **indicazione del mese** in corrispondenza del relativo rigo;
- **introduzione** dei **nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16** riservati all'indicazione dei saldi delle liquidazioni trimestrali (I, II, III e IV TRIMESTRE quest'ultimo solo per i trimestrali "speciali"). È presente altresì la **nuova casella 4 "Liquidazione anticipata"** da barrare da parte dei soggetti con liquidazioni mensili / trimestrali che hanno anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare il saldo della liquidazione dell'ultimo mese del trimestre;
- **introduzione** in corrispondenza dei rigi da VH1 a VH16 della **casella 3 "Subfornitori"**, riservata ai soggetti che hanno effettuato il versamento dell'IVA derivante da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche. La casella va barrata qualora **tutta o parte dell'IVA a debito del mese / trimestre di riferimento sia stata versata trimestralmente** senza applicazione degli interessi dell'1%;
- la soppressione del campo "Ravvedimento" presente nel mod. IVA 2017.

QUADRO VI

Il quadro **è riservato ai fornitori di esportatori abituali**. Nel quadro è richiesta l'esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. In particolare viene richiesta la partita Iva dell'esportatore abituale e il numero di protocollo dell'invio telematico della dichiarazione di intento effettuato dall'esportatore abituale.

QUADRO VM

Il **nuovo quadro VM** corrisponde alla **Sezione II del quadro VH del mod. IVA 2017** denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", nel quale vanno indicati i versamenti effettuati nel 2017 per la prima cessione interna di autovetture oggetto di acquisti intraUE.

Nel quadro VM devono essere ricompresi anche i **versamenti effettuati nel 2017** in relazione ad autovetture **immatricolate in tale anno** ma oggetto di **cessione nel 2018**.

QUADRO VN

Il **quadro VN** interessa i contribuenti che hanno **presentato nel 2017** una o più dichiarazioni integrativa "a favore" **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello della dichiarazione originaria.

In particolare, **l'importo indicato a campo 3** (minor debito/maggior credito) **va riportato nuovo rigo VL11** ovvero nel nuovo rigo VW30 se riferito ad una dichiarazione IVA di gruppo.

QUADRO VL

Nel quadro VL sono stati innanzitutto **soppressi i seguenti rigi** presenti nel mod. IVA 2017:



- VL24 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi" nel quale andava indicato l'ammontare dei versamenti effettuati nell'anno relativi ad immatricolazioni di autovetture destinate ad essere cedute in anni successivi (i versamenti in esame andavano altresì ricompresi a rigo VL29, campo 1);
- VL29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto", nel quale andavano indicati il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97;
- VL31 "Versamenti integrativi d'imposta" nel quale andava indicato:
 - il totale dei versamenti integrativi, relativi all'anno, "effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni";
 - la maggior detrazione IVA per l'acquisizione di beni ammortizzabili.

A seguito delle predette soppressioni sono stati **rinumerati** i rigi del quadro in esame ed in particolare si segnalano le seguenti novità:

- sostituzione del campo 1 di rigo VL28 "Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto" del mod. IVA 2017 con il nuovo rigo VL27;
- sostituzione del campo 2 di rigo VL28 "Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto – di cui ricevuti da società di gestione del risparmio" del mod. IVA 2017 con il nuovo rigo VL28 "Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto";
- **introduzione del nuovo rigo VL29 "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno"** nel quale indicare l'ammontare dei versamenti effettuati per la prima cessione interna di autovetture in precedenza oggetto di acquisto intraUE. In particolare vanno indicati i **versamenti effettuati nel corso del 2017 relativi a cessioni avvenute nello stesso anno**;
- **introduzione del nuovo rigo VL30 "Ammontare IVA periodica", composto dai seguenti 3 campi, nei quali indicare:**
 - campo 2 l'ammontare dell'IVA periodica dovuta;
 - campo 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento relativi al 2017;
 - campo 1 il **maggior** tra l'importo di campo 2 e quello di campo 3.

QUADRO VT

Nel quadro VT è necessario suddividere le operazioni attive imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e titolari di partita I.V.A. ripartendo le prime in base alla regione di esercizio dell'attività (a nulla rilevando il domicilio del cliente!).

Tutti i soggetti sono pertanto pregati di provvedere alla compilazione dell'allegato D).

QUADRO VX

Nel quadro VX sono stati **inseriti i nuovi rigi VX7 e VX8** utilizzabili da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'indicazione dell'IVA a debito / credito da trasferire alla controllante.

QUADRO VO



Come noto ai sensi dell'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, a decorrere dall'1.1.2017, previa **opzione vincolante per almeno un triennio**, i contribuenti in contabilità semplificata "per cassa" possono tenere i registri IVA **senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti**, con la **presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento**.

A tal fine i soggetti interessati devono comunicare tale scelta, vincolante almeno fino al 2019, **barrando la casella 1 del nuovo rigo VO26**.

[Torna all'indice](#)

VERIFICA DELLA PERIODICITA' VERSAMENTI I.V.A.

Con l'occasione ricordiamo la necessità di procedere al controllo del volume d'affari dell'anno 2017 al fine di verificare la corretta periodicità delle liquidazioni e dei versamenti IVA per l'anno 2018. I limiti per applicare le liquidazioni con cadenza trimestrale o mensile sono i seguenti:

ATTIVITA'	TRIMESTRALE	MENSILE
Prestazione di servizi	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Professionisti	Fino a Euro 400.000,00	Oltre a Euro 400.000,00
Altre attività	Fino a Euro 700.000,00	Oltre a Euro 700.000,00

[Torna all'indice](#)

LE SEMPLIFICAZIONI DEI MODD. INTRA (DAL 2018)

Attraverso il DL n.244/2016 e il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25/09/2017 sono state introdotte le seguenti semplificazioni applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018:

SEMPLIFICAZIONI PER MOD. INTRA 2 – ACQUISTI DI BENI / SERVIZI RICEVUTI

Con riferimento agli acquisti di beni / servizi ricevuti si evidenzia quanto segue:

- **abolizione dei modd. Intra trimestrali** relativi agli **acquisti** (sia di beni che di servizi). Ciò in considerazione del fatto che i dati relativi a tali operazioni saranno già a disposizione dell'Amministrazione, in quanto **oggetto di comunicazione tramite lo spesometro**. In tale ambito sono infatti previsti gli appositi codici "**TD10**" per le fatture di acquisto intraUE di beni e "**TD11**" per le fatture di acquisto intraUE di servizi;
- **esclusiva valenza statistica dei modd. Intra mensili** degli **acquisti**, sia di beni che di servizi;
- innalzamento ad **€ 200.000 per gli acquisti di beni** e ad **€ 100.000 per gli acquisti di servizi** della **soglia "trimestrale" oltre la quale** scatta l'obbligo di presentazione dei modelli in esame con **periodicità mensile**;
- il "**Codice Servizio**" sarà richiesto con un **livello di dettaglio inferiore (5 cifre anziché 6)**, riducendo significativamente i codici CPA da utilizzare per identificare l'operazione.



Come in passato, il superamento di dette soglie si considera realizzato quando si verifica **in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti**. In merito il Provvedimento in esame specifica che detta verifica va effettuata **distintamente per ciascuna categoria di operazioni**.

SEMPLIFICAZIONI PER MOD. INTRA 1 – CESSIONI DI BENI / SERVIZI RESI

Con riferimento alle cessioni di beni / servizi resi si evidenzia che:

- rimane **inalterato l'obbligo di presentazione dei modd. Intra relativi alle cessioni** (sia di beni che di servizi), con l'individuazione della periodicità mensile / trimestrale in base al superamento o meno della soglia di € 50.000;
- è **innalzata ad € 100.000** la soglia "trimestrale" di cessioni di beni oltre la quale è necessario compilare **anche i dati statistici** dei modd. Intra mensili relativi alle cessioni di beni.

Come previsto per gli acquisti di beni / servizi ricevuti anche per i modd. Intra relativi alle cessioni di beni / servizi resi:

- la **verifica del superamento** o meno delle predette soglie va effettuata **distintamente per ciascuna categoria** di operazioni;
- il "**Codice Servizio**" sarà richiesto con un **livello di dettaglio inferiore (5 cifre anziché 6)**, riducendo significativamente i codici CPA da utilizzare per identificare l'operazione.

Alla luce delle citate semplificazioni, si segnala che l'unico adempimento Intrastat che rimarrà in capo ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario ovvero al regime dei minimi, sarà soltanto quello relativo alle prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972 rese a favore di soggetti passivi stabiliti nella Ue (Mod. Intra 1-quater).

[Torna all'indice](#)

CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE IVA

Con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti già fornito con nostra circolare monotematica M1-2018.

In particolare, con riferimento alle nuove regole per la detrazione dell'Iva l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

- il momento a partire dal quale è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i seguenti 2 requisiti:
 - 1) effettuazione dell'operazione: che per la cessione dei beni si realizza con la consegna o la spedizione del bene mentre per i servizi al pagamento;
 - 2) ricevimento della fattura d'acquisto.
- il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell'operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se si riceve una fattura del 2017 nel 2018 è possibile detrarre l'iva fino al 30.04.2019.

La ricezione della fattura di acquisto deve emergere – ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo – da una corretta tenuta della contabilità.

Si fornisce pertanto la seguente tabella ai fini operativi:

<i>Effettuazione dell'operazione</i>	<i>Ricezione della fattura</i>	<i>Registrazione fattura</i>	<i>Esercizio della detrazione</i>
---	---------------------------------------	-------------------------------------	--



Nel 2017	Dicembre 2017	Dicembre 2017	Liquidazione dicembre 2017
Nel 2017	Nel 2017	Tra il 01/01/2018 entro il 30/04/2018	A saldo nella dichiarazione IVA relativa al 2017
Nel 2017	Nel 2018	Tra il 01/01/2018 entro il 31/12/2018	Liquidazione mese di riferimento 2018
Nel 2017	Nel 2018	Tra il 01/01/2019 entro il 30/04/2019	A saldo nella dichiarazione IVA relativa al 2018



Allegato A

RETTIFICA DELLE DETRAZIONI (ART.19-BIS2)

<i>Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)</i>	
<i>Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)</i>	
<i>Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)</i>	
<i>Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)</i>	
TOTALE DELLE RETTIFICHE	

Data, _____

Timbro e firma

***Allegato B***

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2017		ANNO IMPOSTA 2016	
	ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRA	ALL'IMPORT	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME AFFARI	ESPORTAZIONI
GEN						
FEB						
MAR						
APR						
MAG						
GIU						
LUG						
AGO						
SET						
OTT						
NOV						
DIC						
TOTALE						
PLAFOND DISPONIBILE AL 01 GENNAIO 2017						
Metodo adottato per determinazione del Plafond			2 Solare <input type="checkbox"/>		3 Mensile <input type="checkbox"/>	
(barrare la casella)						

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato C**

VA2	Indicare codice d'attività svolta	
VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%	
	Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti di apparecchiature	
	Servizi di gestione	

VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del Plafond	
	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie
	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	
	€.	
VE35	Operazioni con applicazione del REVERSE – CHARGE	
	Cessione di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro
	Sub-appalto settore edile	Cessione di fabbricati
	Cessione di telefoni cellulari	Cessione di prodotti elettronici
	Prestazione nel comparto edile e nei settori connessi	Operazioni nel settore energetico
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile negli anni successivi - di cui all'art. 32 bis D.L. 83/2012	
	€.	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art.17-ter	
	€.	
VE39	Operazioni effettuate negli anni precedenti ma con iva esigibile nel 2017	
	€.	



VF26	<i>Acquisti intracomunitari</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
	<i>Importazioni</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
	<i>Acquisti da San Marino</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>	
VF27	<i>Ripartizione totale acquisti e importazioni</i>			
	<i>Totale acquisti ed importazioni dei beni ammortizzabili (p.es. macchinari, attrezzature, impianti, ecc.)</i>	<i>Totale acquisti beni strumentali non ammortizzabili (p.es. terreni, locazioni,..)</i>	<i>Totale beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di servizi (p.es. materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, ecc.)</i>	<i>Totale altri acquisti e importazioni (p.es. spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, ecc.)</i>
	€.	€.	€.	€.

Data, _____

Timbro e firma

**Allegato D**

		Totale operazioni imponibili	€	Totale imposta	€
VT1	Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita iva	Operazioni imponibili verso consumatori finali	€	Imposta	€
		Operazioni imponibili verso soggetti iva	€	Imposta	€

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	€	€
VT3	Basilicata	€	€
VT4	Bolzano	€	€
VT5	Calabria	€	€
VT6	Campania	€	€
VT7	Emilia Romagna	€	€
VT8	Friuli Venezia Giulia	€	€
VT9	Lazio	€	€
VT10	Liguria	€	€
VT11	Lombardia	€	€
VT12	Marche	€	€
VT13	Molise	€	€
VT14	Piemonte	€	€
VT15	Puglia	€	€
VT16	Sardegna	€	€
VT17	Sicilia	€	€
VT18	Toscana	€	€
VT19	Trento	€	€
VT20	Umbria	€	€
VT21	Valle D'Aosta	€	€
VT22	Veneto	€	€

Data, _____

Timbro e firma

N.B.: GLI IMPORTI DA INDICARE NEI RIGHI DA VT2 A VT22 DEVONO ESSERE RIPARTITI IN BASE A DIVERSI **LUOGHI DI ESERCIZIO** DELL' ATTIVITA'.

[Torna all'indice](#)